

FOCUS PMI, CULTURA D'IMPRESA ANTIDOTO ALLA CRISI

Agroalimentare. Nel Decreto "Cura Italia" le misure in favore delle imprese: il pegno rotativo agricolo

Antonio Bondesani | 13/07/2020 16:00

[Tweet](#) [Condividi](#) [Salva in MY](#) [A.A.](#) [A](#) [A](#)


Antonio Bondesani – Partner di LS Lexjus Sinacta - Avvocato , operante nell'area del Banking & Finance ed M&A

Focus PMI è la nuova iniziativa di LS Lexjus Sinacta realizzata in collaborazione con Diritto24, promossa con l'obiettivo di realizzare un osservatorio permanente sul sistema delle piccole e medie imprese italiane , quale strumento di aggiornamento e approfondimento in grado di analizzare gli argomenti di più stringente attualità e rilevanza per il mondo imprenditoriale, in particolare in un contesto di crisi al quale va contrapposta una nuova cultura d'impresa

fondata sui principi di corretta amministrazione e attenta ad una visione positiva e sostenibile del futuro. Si tratteranno, inoltre, i temi che dovranno anch'essi costituire il patrimonio culturale di ogni imprenditore, quali gli strumenti di accesso al credito ed alla finanza alternativa, nonché la ricerca e l'innovazione.

BUONA LETTURA!

In occasione della conversione in Legge del Decreto "Cura Italia", il legislatore ha introdotto – all'art. 78, tra le misure in favore dell'accesso al credito da parte delle imprese del settore agricolo e della pesca - il nuovo pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP (che comprendono anche i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose DOC e DOCG).

Secondo la norma il pegno si costituisce "attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri".

In particolare, per i prodotti per i quali è obbligatoria la registrazione nel registro telematico SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), ad esempio vino e olio, l'annotazione relativa al pegno si fa appunto in tale registro. Per quanto concerne gli altri prodotti (cioè quelli per i quali l'annotazione nel SIAN non è obbligatoria), la norma prescrive l'emanazione di un apposito decreto da parte del MIPAAF che dovrà regolare "le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo".

Questo tipo di pegno presenta dunque due caratteristiche fondamentali:

(i) La prima è che, almeno in via interpretativa, si ritiene trattarsi di un pegno "non possessorio", nel senso che per costituirlo non è necessario lo spossessamento ed il prodotto oggetto del pegno resta nella disponibilità del soggetto che costituisce il pegno stesso, soggetto che pertanto può continuare ad utilizzare il prodotto nell'ambito del processo produttivo;

(ii) La seconda è che è un pegno "rotativo", nel senso che esso si costituisce su un prodotto e si trasferisce sul diverso prodotto che si ottiene nel processo produttivo, senza però che la garanzia sia per questo "diversa" o "nuova" rispetto a quella originariamente costituita.

Almeno tre sono le conseguenze:

1) Anzitutto una facilitazione in termini operativi, perché non è necessario porre in essere gli adempimenti previsti per la costituzione del pegno in occasione di ogni mutamento/sostituzione del prodotto oggetto del pegno stesso;

2) La seconda conseguenza è che si consente alle numerose aziende del settore agroalimentare coinvolte di poter valorizzare i prodotti anche prima della loro commercializzazione (es: i prodotti in magazzino);

3) Infine, siccome la sostituzione del prodotto oggetto del pegno non comporta novazione della garanzia, in caso di esercizio dell'azione revocatoria fallimentare il cosiddetto "periodo sospetto" decorre dalla data dell'originaria costituzione del pegno, quindi con maggior sicurezza per chi ha concesso il credito.

Ciò induce a riscontrare la principale finalità dell'introduzione del nuovo istituto nel facilitare l'accesso al credito per le imprese del settore e di abbassarne il costo, il tutto senza incidere sull'operatività e sulla composizione e disponibilità degli asset delle imprese stesse.

Peraltro, almeno con riferimento al vino, la costituzione del pegno è già possibile (un primo caso si è anche già verificato), perché l'infrastruttura informatica del registro telematico SIAN è stata adeguata dal Ministero delle politiche agricole e forestali in tempi ristrettissimi; anche l'emanazione del decreto attuativo applicabile ai prodotti per i quali l'annotazione nel SIAN non è obbligatoria dovrebbe essere prossima.

Complessivamente, quindi, l'introduzione della nuova misura va accolta con favore, non solo in relazione alla logica di fondo ma anche in relazione alla pronta utilizzabilità.

Si osserva tuttavia che su due aspetti lo sforzo del legislatore sarebbe forse potuto essere indirizzato in termini ulteriormente compiuti.

Il primo aspetto riguarda l'estensione dell'oggetto del pegno: a differenza del pegno mobiliare non possessorio di cui alla legge n. 119/2016 (che però non è ancora utilizzabile a causa della mancata emanazione della normativa di attuazione – che pur, dopo il confronto con gli stakeholders, dovrebbe essere prossima), l'oggetto del pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP non include il corrispettivo della cessione del prodotto oggetto del pegno, né il relativo credito, né il bene acquistato con tale corrispettivo.

Rammentiamo infatti che la citata norma del 2016 prevede che i beni oggetto del pegno mobiliare non possessorio "possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostituito acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia".

In merito, la mancata inclusione del corrispettivo della cessione del prodotto oggetto del pegno, del relativo credito e del bene acquistato con tale corrispettivo in ciò che può costituire oggetto del pegno sui prodotti DOP e IGP può comportare l'opportunità, se non la necessità, di presidiare il credito concesso con ulteriori strumenti di garanzia da stabilirsi patteggiamente, ciò che naturalmente è ben possibile fare ma che si sarebbe potuto forse realizzare in ottica di semplificazione con un più ampio intervento del legislatore (eventualmente in coordinamento con la citata norma o recuperandone espressamente il concetto sottostante).

La rilevanza di questo profilo emerge specialmente con riferimento ai casi in cui l'attività produttiva comporta soluzioni di continuità rispetto ai cicli di lavorazione (come succede ad esempio quando v'è un disallineamento temporale tra la vendita del prodotto relativo ad un ciclo di lavorazione ed il successivo ciclo di lavorazione del nuovo prodotto) e ciò anche considerato che letteralmente nella norma del 2020 non viene previsto che il pegno possa avere ad oggetto beni dalla trasformazione dei quali si otterranno prodotti DOP o IGP ma che di per sé non lo sono; cosicché, su questi profili, sarebbe forse auspicabile un chiarimento pur negli stretti limiti consentiti dallo strumento del decreto di attuazione.

Il secondo aspetto riguarda le modalità di escussione del pegno, non espressamente disciplinato dal legislatore del 2020: sempre la legge n. 119/2016 concernente il pegno mobiliare non possessorio ha invece introdotto modalità di escussione che, valorizzando l'autonomia privata e tendendo a rendere solo eventuale un controllo giurisdizionale, semplificano il processo in ottica di celerità e quindi, in ultima istanza, di miglior valorizzazione dei prodotti, con conseguente plausibile influenza positiva sul costo del credito.

Ad esempio, si contempla la possibilità di introdurre la cd. "clausola marciiana", che consente al creditore di appropriarsi del prodotto oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita con obbligo di restituire l'eccedenza, ovviamente prevedendo patteggiamente ab origine i criteri e le modalità di valutazione dei prodotti oggetto del pegno.

Rilevato che su questo tema autorevole dottrina ha già svolto una prima riflessione indicando che sembra possibile applicare al pegno sui prodotti DOP e IGP l'escussione semplificata prevista dall'art. 44 TUB ("In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assumere sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita.

Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile"), si evidenzia che sarebbe stata utile una specifica scelta del legislatore, non foss'altro perché l'individuazione delle norme applicabili di un espresso richiamo potrebbe teoricamente a sua volta essere influenzata altresì dall'ambito soggettivo di applicazione delle diverse norme richiamate (ad esempio, il citato art. 44 TUB è norma dettata con riferimento al credito concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari, mentre relativamente al pegno di cui si tratta non si ravvisano restrizioni particolari né quanto all'ambito soggettivo di applicazione né quanto alla tipologia dei crediti garantiti).

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<https://www.diritto24.it/sole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatoImpresa/2020-07-13/agroalimentare-decreto-cura-italia-mis>

Accedi a:

DIRITTO 24

Gli altri prodotti:

Plus24 Diritto | SMART 24 LEX

Guida al Diritto | Quotidiano del Diritto

24 ORE PROFESSIONAL

SMART 24 LEX

Sentenze, codici, questioni risolte

Finalmente un processo davvero smart.

SMART 24 LEX

Smart work, smart life.

SCOPRI DI PIÙ

[SOCIAL](#) [CONDIVISI](#) [CLICK 10](#)

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Codici e Formule

- Costituzione
- Disposizioni sulla Legge in generale
- Codice Civile
- Codice Penale
- Codice di Procedura civile
- Codice di Procedura penale
- Codice della Strada

Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.

AIGI
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA

Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l.

Fideiussione e schema ABI

Codice Rosso

Codice deontologico forense

Contenzioso immobiliare: profili ed aspetti

Danno da ritardo ex art. 2 bis L 241/1990

Il contratto di assicurazione tra dichiarazioni inesatte e reticenze

Assegno di divorzio: natura composita e funzione perequativa

Strumenti e servizi

	Calcolo danno biologico		Richiesta sentenze integrali
	Gazzetta Ufficiale		Software (studio24)
	Servizi Camerali		Puntali accesso a Polisweb
	Mobile		Link utili

Vetrina

	Periodici
Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020	Codice di Condom
Alta 35a edizione. È un testo imprescindibile per le operazioni ...	Un Testo condomini Una parte
€ 54,90	Iva Inc.